

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 33 del 19 Novembre 2022

### SOMMARIO

<b>1. CAMERA DI COMMERCIO - Fissati gli importi del diritto annuale per l'anno 2023 -</b>	
Confermati gli importi del 2022 - Modalità di versamento, casi di esenzione e sanzioni .....	2
<b>2. ENTI DEL TERZO SETTORE -</b> Chiarimenti dal Ministero del lavoro sulla redazione e deposito dei bilanci - I compiti di verifica degli Uffici RUNTS .....	3
<b>3. ENTI DEL TERZO SETTORE -</b> Obblighi di comunicazione per revisori e società di revisione .....	5
<b>4. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI -</b> Report di Unioncamere sul primo anno di attività - Strumento che stenta a sfondare.....	6
<b>5. L. N. 175/2022 -</b> Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 144/2022 (" <i>AIUTI TER</i> ") - Misure a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia.....	7
<b>6. D.L. N. 176/2022 -</b> Pubblicato il "Decreto Aiuti quater" - Misure a sostegno del settore energetico e di finanza pubblica .....	9
<b>7. RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE -</b> In vigore una nuova disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto.....	9
<b>8. TFR -TFS DIPENDENTI PUBBLICI -</b> Dal 2023 solo canale telematico.....	11
<b>9. REVISORI E OBBLIGO FORMATIVO -</b> Nuove indicazioni sul principio di annualità.....	11
<b>10. REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE ITALIANE -</b> Riapertura dei termini per le iscrizioni.....	12
<b>11. CIBERSICUREZZA -</b> Dall'Europa 176,5 milioni di euro per migliorare gli strumenti e le infrastrutture - Bandi aperti fino al 15 febbraio 2023.....	13
<b>12. BONUS GUIDE TURISTICHE E ACCOMPAGNATORI -</b> Domande al via dal 18 al 30 novembre 2022.....	13
<b>13. AUTOMOTIVE -</b> Incentivi per lo sviluppo della filiera - Domande dal 29 novembre.....	14
<b>14. MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE -</b> Agevolazioni per la promozione all'estero - Domande dal 22 novembre al 22 dicembre 2022 .....	15
<b>15. BONUS GUIDE TURISTICHE E ACCOMPAGNATORI -</b> Domande dal al via dal 18 al 30 novembre 2022.....	15
<b>16. RINNOVABILI E BATTERIE -</b> Riapertura dello sportello per il sostegno di programmi di sviluppo - Domande dal 28 novembre .....	16
<b>17. ISMEA INVESTE -</b> Riparte il Bando dedicato alle società di capitali dell'agroalimentare italiano - Stanziati 100 milioni di euro - Domande dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023 .....	17
<b>18. FONDO PER LA REPUBBLICA DIGITALE -</b> Bandi "FUTURA" e "ONLIFE" per le competenze digitali di donne e NETT - Proposte e progetti entro il 16 dicembre .....	17
<b>19. TAX CREDIT PRODUZIONE CINEMA 2022 -</b> Domande fino al 31 dicembre 2022 .....	18
<b>20. ACCORDI PER L'INNOVAZIONE - SECONDO SPORTELLO -</b> Domande per contributi e finanziamenti a partire dal 31 gennaio 2023.....	19
<b>21. STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA</b> .....	20
<b>22. BONUS 150 EURO PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI -</b> Chiarimenti dall'INPS su chi deve fare domanda entro il 31 gennaio 2023.....	21

23. <b>PNRR</b> - Pubblicata la direttiva sulla digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette .....	22
24. <b>ATTUAZIONE DEL PNRR</b> - Avviata la sperimentazione dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co.) .....	22
25. <b>FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA</b> - Requisiti ed effetti giuridici - Sentenza della Corte di giustizia europea .....	23
26. <b>TAR LAZIO</b> - Annullata la multa inflitta dall'AGCM ad Apple e Amazon - Riconosciuti due vizi di procedura .....	25
<b>Altre notizie in breve</b> .....	26
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	28

## **1. CAMERA DI COMMERCIO - Fissati gli importi del diritto annuale per l'anno 2023 - Confermati gli importi del 2022 - Modalità di versamento, casi di esenzione e sanzioni**

1) In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2023 e, pertanto, **il Ministero dello sviluppo economico, con Nota dell' 11 novembre 2022, Prot. 0339674, ha confermato, anche per l'anno 2023, gli importi degli anni precedenti.**

Ricordiamo che il Ministro dello sviluppo economico, con il **decreto 12 marzo 2020**, ha autorizzato, **per il triennio 2020-2022**, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A) del medesimo decreto.

Al riguardo, il Ministero richiama l'attenzione sull'obbligo di invio, tramite Unioncamere ed **entro il 30 giugno 2023**, di un **rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati**, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti complessivamente dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2022 e dalle residue risorse dell'anno 2021 non già rendicontate al 30 giugno 2022.

Il 2022 conclude il triennio di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale e, pertanto, è necessario **determinare l'eventuale effettivo ammontare del provento netto non utilizzato nel triennio 2020-2022.**

2) Il **versamento** del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite **modello F24**. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di **"pagoPA"**.

Ricordiamo che è stato predisposto un **sito unico nazionale per il calcolo** e (in alternativa al modello F24) il **versamento del diritto annuale** dovuto a tutte le Camere di Commercio.

Le imprese che esercitano l'attività anche tramite **unità locali o sedi secondarie**, sono tenute al pagamento, per ciascuna unità ed a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale medesima, di un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di 200,00 Euro.

Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultino già operative al primo gennaio dell'anno di riferimento, deve essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'importo dovuto per la sede dell'impresa.

Le Imprese che denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno debbono versare il diritto annuale, relativo all'anno in corso, **entro 30 giorni dall'iscrizione.**

Il **termine di pagamento** del diritto camerale coincide, di norma, con il termine per il pagamento del **primo acconto delle imposte sui redditi.**

Le imprese che **trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra**, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

3) Per quanto riguarda i **casi di esenzione dal pagamento del diritto annuale**, ci limitiamo semplicemente ricordare quanto previsto per le **Start-up** e per le **P.M.I Innovative.**

Le **Start-up** - che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese - hanno **diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni** (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. n.

179/2012). La stessa agevolazione spetta agli **incubatori certificati di Start-up**, iscritti nella medesima sezione speciale.

Le **PMI innovative**, a differenza delle Start-up innovative, **sono tenute al versamento del diritto annuale**. Il D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 ha previsto un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle Start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le Start-up, ma **non l'esenzione dal diritto annuale**.

**4) Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).**

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 339674/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e scaricare la tabella degli importi clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al pagamento del diritto annuale clicca qui.](#)

## **2. ENTI DEL TERZO SETTORE - Chiarimenti dal Ministero del lavoro sulla redazione e deposito dei bilanci - I compiti di verifica degli Uffici RUNTS**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la **nota n. 17146 del 15 novembre 2022**, nella quale ha fornito i chiarimenti in materia di **redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore (ETS)**, sia per quelli trasmigrati nel Registro unico (RUNTS) che per quelli che si stanno iscrivendo.

Il Ministero del Lavoro raggruppa i chiarimenti nei **cinque punti** che sintetizziamo qui di seguito e che sostanzialmente riguardano: **il deposito dei bilanci e della relazione dell'organo di controllo / revisore (quando presenti), la raccolta fondi, l'adozione degli schemi di bilancio e i compiti di verifica a cui sono chiamati gli Uffici RUNTS.**

### **A. Enti che hanno conseguito la qualifica di ETS nel corso del 2022 - Deposito bilanci 2021**

In merito all'obbligo di deposito del bilancio 2021 nel Registro Unico (RUNTS), per gli **enti che hanno conseguito la qualifica di Enti del Terzo settore (ETS)** mediante iscrizione nel RUNTS nel corso del 2022 e costituiti prima del 2022, il Ministero ricorda che **non scatta alcun obbligo di deposito del bilancio 2021** se approvato in un momento successivo alla presentazione della domanda di iscrizione. Non è tuttavia escluso che gli Uffici del RUNTS possano richiedere copia del bilancio nel caso in cui sia necessario verificare il maturarsi di eventuali adempimenti da parte dell'ETS nel corso del 2022.

Un discorso diverso va, invece, fatto per le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS iscritte nel RUNTS nel 2022: per questi soggetti è previsto **l'obbligo di deposito del bilancio 2021 nei novanta giorni successivi all'iscrizione**, utilizzando le funzionalità telematiche del Registro.

### **B. Deposito delle relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti**

Il Ministero chiarisce che, in linea con quanto previsto dall'articolo 2435 del Codice civile per le società lucrative, **in allegato al bilancio deve essere depositata nel RUNTS anche la relazione dell'organo di controllo o del revisore contabile.**

Si tratta infatti della medesima relazione dell'organo di controllo e del revisore prevista dal Codice civile, integrata per gli Enti del Terzo settore, con i richiami, recati dall'art. 30 del CTS alle specifiche attività ulteriori di cui è incaricato l'organo di controllo.

Anche nel caso degli ETS, le relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, devono essere messa, unitamente ai bilanci, a disposizione dell'organo cui è demandata l'approvazione di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest'ultimo di formulare il proprio giudizio sull'operato dell'organo amministrativo.

Costituiscono quindi, sotto il profilo sostanziale, documenti che, **concorrono alla formazione della volontà dell'organo competente ad approvare il bilancio. Non possono** quindi, pur non essendo parte integrante del bilancio, **essere considerati documenti logicamente disgiunti dal bilancio di esercizio approvato**, che l'ente abbia facoltà di sottrarre alla pubblicazione, limitando in tal modo la

conoscibilità da parte dei terzi della situazione dell'ente, fine ultimo che il deposito al RUNTS intende perseguire.

### **C. Enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro**

A norma dell'articolo 13 del Codice del Terzo settore, il bilancio degli enti del Terzo settore **con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto in forma semplificata e cioè nella forma del rendiconto per cassa.**

In proposito, viene precisato che quella di redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa, come chiarito anche dal già citato D.M. n. 39/2020, è una **facoltà di cui gli amministratori possono ricorrere o alla quale possono rinunciare**; nel primo caso, tuttavia ciò non può tradursi in un'attenuazione delle responsabilità connesse al loro ruolo.

Lo stesso dicasi per l'organo di controllo, che ben potrebbe essere presente anche in enti con entrate inferiori ai 220.000 euro (si pensi ad esempio alle fondazioni, per le quali l'organo di controllo è sempre obbligatorio, ai sensi dell'art. 30, comma 1 CTS).

**Spetta quindi agli amministratori dell'ente con personalità giuridica ed eventualmente all'organo di controllo ove istituito**, la responsabilità di valutare se, in presenza di un patrimonio composto di beni diversi dal denaro (la cui consistenza ed eventuale composizione al momento dell'iscrizione, risulterà dall'atto notarile) **l'adozione del rendiconto di cassa soddisfi o meno i criteri di necessaria adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio**: all'esito della valutazione gli stessi potranno in ogni caso optare eventualmente per un bilancio ordinario in termini economico-patrimoniali, dato il carattere facoltativo della previsione di legge, espressa in termini generali.

### **D. Informazioni sulle raccolte fondi e loro pubblicità attraverso il RUNTS**

Alla richiesta di chiarimento sulle modalità di deposito delle informazioni relative alle raccolte fondi (RF) al RUNTS e in particolare sulla inclusione dei relativi rendiconti nel bilancio supplisca al deposito separato delle rendicontazioni, il Ministero ha precisato che è conforme al dettato di cui all'articolo 48, comma 3 del CTS, il deposito del bilancio **comprensivo al suo interno anche dei rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali, senza pertanto che l'ente debba effettuare un deposito distinto di questi ultimi**, *"purché, beninteso, tutti gli elementi informativi richiesti dal D.M. n. 107/2022 siano presenti per ciascuna RF occasionale tra la documentazione depositata al RUNTS"*.

### **E. Indicazioni per gli Uffici del RUNTS a seguito del perfezionamento delle trasmigrazioni**

All'ultimo punto vengono fornite le prime indicazioni agli uffici del RUNTS con riferimento, in particolare, agli **enti che hanno ottenuto l'iscrizione a seguito di trasmigrazione**.

A seguito del perfezionamento delle trasmigrazioni, gli enti che hanno ottenuto l'iscrizione a conclusione del procedimento di verifica, stanno procedendo a inserire a sistema – **entro il termine di novanta giorni dall'iscrizione** - atti e informazioni attraverso le funzionalità loro riservate rendendoli disponibili sul "back office", ovvero sulla parte dell'applicativo riservato agli Uffici del RUNTS.

A tale proposito viene, innanzitutto, precisato che **il termine di novanta giorni non deve essere considerato perentorio**.

Il Ministero precisa che gli uffici del RUNTS, decorso inutilmente tale lasso temporale, potranno **diffidare gli enti** risultati inadempienti, secondo quanto già indicato nella ministeriale n. 5941 del 5 aprile 2022, **assegnando un termine**, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, trascorso il quale, in mancanza di valide giustificazioni, **l'ente sarà cancellato dal RUNTS** secondo quanto previsto dagli articoli 23, comma 1, lett. e), e 24, comma 6, del D.M. 15 settembre 2020, **senza alcuna contestazione o sanzione per il ritardo** nel caso le informazioni e i documenti, al momento in cui la posizione dell'ente sarà presa in esame, risulteranno comunque presenti a sistema anche se presentati oltre il termine.

Con riferimento poi ai bilanci depositati dagli enti trasmigrati nella fase di popolamento iniziale del RUNTS, gli Uffici dovranno:

- a) **verificare primariamente l'avvenuto utilizzo della modulistica** di cui al D.M. n. 39/2020, obbligatoria per gli enti qualificati come APS, ODV, ONLUS a partire dall'esercizio 2021;
- b) **verificare l'eventuale superamento dei limiti dimensionali** (220.000,00 euro) di cui all'articolo 13, comma 2 per gli enti che hanno redatto il bilancio in forma semplificata (ovvero rendiconto per cassa);
- c) **verificare la presenza di apposite disposizioni statutarie** che consentano la presenza di **entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse**, nel caso siano presenti nel

bilancio/rendiconto di cassa dati da cui risultino **raccolte fondi di natura occasionale**, che siano stati resi disponibili i relativi rendiconti.

Considerato che gli schemi di rendicontazione, presenti in allegato alle linee guida emanate ai sensi dell'art. 7 del CTS sono stati approvati con il D.M. 9 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 luglio 2022, i rendiconti dovranno conformarsi a tale schema **solo a partire da quelli depositati unitamente al bilancio di esercizio 2022**.

LINK:

[Per consultare il testo della nota ministeriale n. 17146/2022 clicca qui.](#)

### **3. ENTI DEL TERZO SETTORE - Obblighi di comunicazione per revisori e società di revisione**

**I revisori e le società di revisione titolari di incarichi di revisione legale dei conti presso associazioni, riconosciute o non riconosciute e fondazioni del Terzo Settore** devono **comunicare al registro della revisione legale dei conti** gli incarichi stessi, anche in quanto componenti dell'organo di controllo, la durata e i corrispettivi pattuiti, qualsiasi rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.

Gli stessi obblighi di comunicazione si applicano anche ai revisori o società di revisione delle **imprese sociali**, qualora l'impresa stessa, dopo aver superato determinati limiti, sia obbligata a dotarsi dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2435, comma 1, Codice civile (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 112/2017).

La **mancata comunicazione** di quanto sopra è **sanzionabile** ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Lo ha ricordato il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con **comunicato del 18 novembre 2022**.

Gli **obblighi di comunicazione** da parte dei revisori e delle società di revisione titolari di tali incarichi sono previsti dagli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012, secondo cui le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti **devono comunicare**, tramite le modalità indicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze, **al registro della revisione legale dei conti** le seguenti informazioni:

- a) il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti.

Gli stessi soggetti sono inoltre tenuti a comunicare **qualsiasi variazione** relativa all'esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare:

- a) l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, anche in qualità di componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale, nonché qualsiasi rinnovo degli stessi;
- b) la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.

I dati e le informazioni in discorso sono **conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicità nel Registro dei revisori legali**.

Le comunicazioni vanno trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze **mediante posta elettronica certificata o con modalità telematiche**.

Gli stessi obblighi di comunicazione – ricorda il Ministero dell'economia e delle Finanze - spettano:

- a) **ai revisori e alle società di revisione titolari di incarichi di revisione legale dei conti presso associazioni, riconosciute o non riconosciute e fondazioni del Terzo Settore**, anche in quanto componenti dell'organo di controllo (ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore).
- b) alle **imprese sociali**, qualora dotate di organo di controllo ai sensi dell'art. 2435, comma 1, Codice civile.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 31 del Codice del D.Lgs. n. 117/2017, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un **revisore legale dei conti** o una **società di revisione legale** iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

La **nomina** è altresì **obbligatoria** quando siano stati costituiti **patrimoni destinati** ai sensi dell'art. 10 citato Codice.

La revisione legale dei conti - esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali - è prevista, inoltre, qualora una **impresa sociale** superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 112/2017).

Nella comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze viene **richiamato l'aspetto sanzionatorio** secondo il quale la mancata comunicazione al registro dei revisori dei dati e delle informazioni ricordate sopra è **sanzionabile** ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 39/2010 - sulla base del procedimento di cui al D.M. n. 135 dell' 8 luglio 2021, in vigore dal 19 ottobre 2021 - con una **sanzione amministrativa fissata nella misura da 50,00 a 2.500,00 euro**.

Nelle comunicazione del Ministero, tuttavia, nulla viene detto in merito all'applicazione delle sanzioni previste nel caso di mancata comunicazione; in particolare se debbano essere applicate indipendentemente dalla data del comunicato del Ministero e quindi anche retroattivamente o se debbano essere applicate a decorrere da una data successiva al comunicato.

Una cosa è certa: a chi non avesse proceduto alla prescritta comunicazione - dopo l'avviso del Ministero - è in ogni caso consigliabile procedere alla comunicazione, anche se tardiva, piuttosto che rimanere nella permanente omissione.

LINK:

[Per accedere al comunicato della Ragioneria Generale dello Stato clicca qui.](#)

#### **4. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI - Report di Unioncamere sul primo anno di attività - Strumento che stenta a sfondare**

Il **decreto legge 24 agosto 2021 n. 118** ha introdotto il nuovo strumento della **Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**.

**Avviata il 15 novembre 2021**, la nuova procedura ha un carattere esclusivamente volontario e stragiudiziale per gli imprenditori commerciali ed agricoli in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Ad un anno esatto dall'avvio del nuovo strumento, **Unioncamere** ha organizzato, il 16 novembre 2022, un incontro pubblico nel quale sono stati presentati i risultati, le analisi e le novità del nuovo strumento stragiudiziale.

Nella seconda edizione dell'Osservatorio nazionale sulla composizione negoziata della crisi, Unioncamere evidenzia che, **alla data del 15 novembre 2022**, sono **475 le aziende che hanno presentato istanza di composizione negoziata della crisi**.

La maggior parte delle imprese hanno la forma giuridica di società di capitali (68% S.r.l e 10% S.p.a.).

Le restanti imprese sono società di persone e imprese individuali. Tra queste, il 9,4% sono holding e l'8% sono rappresentate da imprese sotto-soglia.

In merito al **test di valutazione pratico**, solo un terzo delle aziende ha ritenuto opportuno effettuare il test per valutare la propria condizione economica prima della proposizione dell'istanza di composizione negoziata.

Unioncamere aggiunge che **il 68,6%** delle aziende che ha presentato istanza di composizione **ha chiesto le misure protettive**, mentre il 50% ha dichiarato di voler utilizzare le misure sospensive.

Solo il 25% delle imprese ha invece evidenziato la necessità di ottenere nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave e irreparabile all'attività aziendale e ai creditori.

In conclusione, su 475 aziende che hanno presentato istanza di composizione negoziata, **95 sono le istanze chiuse** delle quali, **il 52% riguarda l'assenza di prospettive di risanamento**.

Tra gli altri motivi spiccano:

- la **conclusione negativa delle trattative** (24%),
- la **rinuncia da parte dell'imprenditore** (16%),
- la **presentazione di domanda di concordato semplificato** (3%) e
- la **dichiarazione di fallimento** (2%).

Dal report emerge che la composizione negoziale è uno **strumento che stenta a sfondare** in particolar modo a causa della novità dello strumento e dello **scarso numero di esperti a disposizione** (in totale **3.560** di cui il 92% non ha mai ricevuto un incarico) ma anche a causa della **difficoltà a reperire la documentazione fiscale da allegare necessariamente alla domanda**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal Report di Unioncamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma del sistema camerale dedicata alla Composizione negoziata clicca qui.](#)

## **5. L. N. 175/2022 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 144/2022 ("AIUTI TER") - Misure a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, la **Legge 17 novembre 2022, n. 175**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**".

Dai bonus energia per le imprese per i mesi di ottobre e novembre 2022 a una nuova tornata di indennità contro il caro prezzi, il "Decreto Aiuti ter", in linea di continuità con i precedenti provvedimenti, ha introdotto una serie di misure per contrastare gli effetti della crisi energetica e dell'inflazione.

Segnaliamo tre novità inserite durante l'iter di conversione in legge del testo riguardano:

- le modalità di **erogazione del bonus 150 euro ai dipendenti pubblici** (art. 18) e
- la modifica delle regole di **accesso al fondo di garanzia per la prima casa**, per determinate categorie di cittadini e cittadine, alla luce dell'innalzamento dei tassi di interesse che si è verificato nel 2022 (art. 35-bis),
- la **sanatoria del credito d'imposta ricerca e sviluppo**. L'articolo 38 viene interamente sostituito per prorogare di un anno la tabella di marcia da rispettare per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, del bonus ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato (art. 38).

**1) Per quanto riguarda l'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni** per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale sono gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Per questi dipendenti **non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione** prevista per gli altri dipendenti.

2) L'articolo 35-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla **disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa**, prevedendo che la garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso

Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.

In particolare, con una modifica all'art. 64, comma 3, del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021, viene stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso *Interest Rate Swap* a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

Tale disposizione si applica in caso di differenziale positivo. Qualora, invece, tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore.

**La disposizione si applica, in via eccezionale, alle domande presentate dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.**

Si ricorda che i benefici in esame **si applicano alle domande presentate tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022** (come stabilito dall'art. 1, comma 151, della legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 2021).

Il comma 2 dell'articolo in esame propone novella al comma 3-bis del medesimo articolo 64 del decreto-legge n. 73. Tale comma 3-bis **obbliga i soggetti finanziatori** ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, **le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo**. Tale indicazione dovrà figurare, secondo la modifica proposta, anche nel contratto di finanziamento stipulato.

**3)** L'articolo 38, interamente sostituito durante l'esame presso la Camera dei deputati, **proroga i termini previsti per regolarizzare**, senza addebito di sanzioni ed interessi, **gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**.

La norma chiarisce altresì che, ai fini dell'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, è applicabile la medesima procedura già prevista dall'articolo 23 del decreto legge n. 73 del 2022 in materia di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.

I commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 hanno introdotto una **procedura per il riversamento spontaneo**, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati.

La norma in esame, comma 1, **differisce di un anno i termini sopra descritti per avvalersi dell'agevolazione in esame**.

In particolare, la disposizione modifica i richiamati commi da 9 a 11 del decreto legge n.146 prorogando:

♣ **dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2023**, il termine di adesione alla procedura di riversamento (lettera a));

♣ **dal 16 dicembre 2022 al 16 dicembre 2023**, il termine per il versamento dell'unica rata o, in caso di rateazione, della prima rata (lettera b));

♣ **dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024**, il termine per il versamento della seconda rata (lettera b));

♣ **dal 16 dicembre 2024 al 16 dicembre 2025**, il termine per versamento della terza rata (lettera b));

♣ **dal 17 dicembre 2022 al 17 dicembre 2023**, in caso di pagamento rateale, il termine a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale (lettera b)).

Conseguentemente alle modifiche introdotte, la norma (lettera c)) interviene altresì sul sopra citato comma 11, **prorogando al 17 dicembre 2023** il termine ivi previsto - attualmente fissato al 17 dicembre 2022 - a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 in materia di interessi per ritardata iscrizione a ruolo (tasso del quattro per cento annuo).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 144/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il Dossier redatto dal Senato sul "Decreto Aiuti ter" clicca qui.](#)



## **6. D.L. N. 176/2022 - Pubblicato il "Decreto Aiuti quater" - Misure a sostegno del settore energetico e di finanza pubblica**

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 4 del 10 novembre 2022, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il **decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176**, recante "**Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**".

Il decreto-legge (c.d. "*Decreto Aiuti quater*") si compone di **16 articoli**, suddivisi in **tre Capi**:

- **Capo I** - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (artt. 1 - 7);
- **Capo II** - Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure (artt. 8 - 11);
- **Capo III** - Disposizioni finanziarie e finali (artt. 12 - 16).

Le principali misure introdotte dal decreto-legge - **in vigore dal 19 novembre 2022** - riguardano:

- **Contributo straordinario**, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 (art. 1);
- Disposizioni in materia di accise e d'imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (art. 2);
- **Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette** (art. 3);
- Misure per l'incremento della produzione di gas naturale (art. 4);
- Disposizioni in materia di autotrasporto (art. 6);
- **Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento** - Si stanziano 80 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione di un credito d'imposta agli esercenti per la trasmissione della fattura telematica all'Agenzia delle entrate (art. 8);
- **Superbonus** - Si applica invece al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022 (art. 9);
- **Esenzioni in materia di imposte** (art. 12);
- Disposizioni in materia di sport (art. 13).
- Disposizioni finanziarie (art. 15).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

## **7. RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - In vigore una nuova disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022, il **Decreto del Ministero della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152** recante "*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*".

Con questo decreto, il Ministero della Transizione Ecologica mette in campo un primo importante intervento per lo **sviluppo circolare del settore delle costruzioni**, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d'azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR.

Il D.M. n. 152/2022, **in vigore dal 4 novembre 2022**, è composto da **8 articoli e 3 allegati** e stabilisce i criteri specifici in base ai quali **"i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione"** e gli **"altri rifiuti inerti di origine minerale"**, sottoposti a operazioni di recupero:

- a) **cessano di essere qualificati come rifiuti** ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
- b) sono qualificati come **"aggregato recuperato"** se lo stesso è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 (artt. 1 e 3, D.M. n. 152/2022). L'aggregato recuperato è, a sua volta, **utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici** elencati nell'Allegato 2 (art. 4, D.M. n. 152/2022).

Secondo quanto disposto all'articolo 2, comma 1:

- sono **«rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione» i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione** identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento ) (lett. a));

- sono «**altri rifiuti inerti di origine minerale**»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE e indicati al punto 2 della Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento (lett. b));
- sono «**rifiuti inerti**»: i **rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale** che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana (lett. c)).

In particolare il decreto definisce:

- i **rifiuti interessati** (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, come riportati nell'Allegato 1 - Tabella 1);
- i **criteri di conformità** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (artt. 3 e 5 - Allegato 1 - Tabella 1, lett. b), c) e d));
- gli **scopi specifici di utilizzabilità** (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici, come riportati nell'Allegato 2);
- gli **obblighi documentali** (dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni).

### Rifiuti ammissibili

Per la **produzione di aggregato recuperato** sono utilizzabili esclusivamente i **rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi** elencati nella Tabella 1, punto 1, e i **rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale** elencati nella Tabella 1, punto 2.

**Non sono ammessi** alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto in commento, il **produttore del rifiuto** destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della **compilazione del formulario di identificazione del rifiuto** (FIR). Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dovrà essere attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, la quale dovrà essere redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3.

La dichiarazione va **inviata per via telematica**, secondo una delle modalità di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), all'autorità competente (Regione o Provincia) e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (ARPAM).

Il produttore è tenuto a conservare per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un **campione di aggregato recuperato prelevato**, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.

Come stabilito all'art. 7, **il Regolamento sarà sottoposto ad una fase di monitoraggio** della durata di 180 giorni dalla data in entrata in vigore del Regolamento, in base al quale il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) valuterà le modifiche da apportare ai criteri tecnici fissati, per tenere conto delle criticità emerse in fase applicativa.

Si segnala, infine, che, ai fini dell'adeguamenti ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni, i **produttori di aggregato recuperato** avranno tempo fino al **3 maggio 2023** (180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 152/2022) per presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, o un'istanza di adeguamento, indicando la quantità massima recuperabile (art. 8, comma 1).

Fino ad allora, ai materiali già prodotti alla data del 4 novembre 2022 (da di entrata in vigore del D.M. n.152/2022), nonché a quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, continueranno ad applicarsi le condizioni previste nelle autorizzazioni in essere (art. 8, comma 2).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 152/2022 clicca qui.](#)

## **8. TFR -TFS DIPENDENTI PUBBLICI - Dal 2023 solo canale telematico**

L'INPS, con la **circolare n. 125 del 4 novembre 2022**, fornisce le **indicazioni operative per l'utilizzo del canale telematico TFS** e informa che a breve sarà la modalità esclusiva per la gestione dei TFS – TFR.

La novità rientra nel processo di trasformazione digitale e tecnologica della Pubblica Amministrazione, e dell'INPS in particolare, che, grazie ai fondi del PNRR sta portando avanti un percorso di potenziamento della digitalizzazione dei servizi e delle procedure amministrative.

In questo contesto si inserisce la scelta di affidare al **solo canale telematico lo scambio di informazioni in merito al Trattamento di fine servizio (TFS) e al Trattamento di fine rapporto ( TFR ) per i dipendenti pubblici.**

Nello specifico si prevede che **dal 1 gennaio 2023** tutti i dipendenti pubblici interessati e datori di lavoro dovranno utilizzare solo le modalità telematiche per lo scambio dei dati per la definizione di:

1. **trattamento di fine servizio ( TFS ) e**
2. **trattamento di fine rapporto ( TFR ).**

Rimane invariata solo la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.

Viene ricordato che, nell'ambito della procedura TFS la trasmissione digitale dei dati è stata prevista con il **messaggio n. 3400 del 20 settembre 2019**, con cui sono state fornite le prime indicazioni relative alla telematizzazione della comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione del TFS, mentre nell'ambito delle procedure TFR lo scambio digitale dei dati è stato introdotto con la **circolare n. 185 del 14 dicembre 2021**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 125/2022 clicca qui.](#)

## **9. REVISORI E OBBLIGO FORMATIVO - Nuove indicazioni sul principio di annualità**

Con comunicato del 17 novembre 2022, la Ragioneria Generale dello Stato torna sul tema degli **obblighi formativi dei revisori e sul principio di annualità**, per **fornire ulteriori chiarimenti** rispetto a quanto indicato nel **comunicato del 5 ottobre 2022** dal titolo *"Il differimento dell'obbligo non abroga il principio dell'annualità"*.

Con il **comunicato del 5 ottobre 2022**, la Ragioneria Generale dello Stato ricorda che il differimento previsto dall'articolo 3, comma 7, del D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/2021:

- **consente** esclusivamente al **revisore legale dei conti** che non fosse in regola con gli obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 di **regolarizzare** la propria posizione maturando i crediti richiesti **entro il 31 dicembre 2022**;
- **non consente**, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti.

Con questo nuovo **comunicato del 17 novembre**, la Ragioneria Generale dello Stato ricorda che la norma citata, nell'affrontare la straordinaria emergenza epidemiologica che ha caratterizzato il triennio 2020-2022, **si rivolge a coloro che nel 2020 e/o nel 2021 non hanno assolto, interamente o parzialmente, gli obblighi formativi previsti dalla legge.**

Pertanto, a seguito della maturazione in uno o entrambi dei suddetti anni di un numero di crediti inferiore a quanto richiesto dalla legge, **è consentito recuperare i crediti mancanti nel 2022**. In tal modo, il principio di annualità si ricompone eccezionalmente nell'ultimo anno del triennio.

Detto principio pertanto non viene abrogato, ma solo **differito per l'emergenza straordinaria** presa in considerazione dal legislatore.

La norma - sottolinea la Ragioneria Generale dello Stato - **riguarda unicamente il triennio formativo 2020-2022**.

La maturazione nel 2020 e/o nel 2021 di un numero di crediti formativi superiore al minimo previsto dalla legge, invece, **non consente di imputare il maggior numero di crediti conseguiti nell'anno o negli anni in questione a qualsiasi altro anno del triennio.**

LINK:

[Per accedere al comunicato del 17 novembre 2022 clicca qui.](#)

## **10. REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE ITALIANE - Riapertura dei termini per le iscrizioni**

Nel mese di ottobre, le Camere di Commercio hanno emanato un avviso con il quale si informa che **sono aperte le iscrizioni al Registro nazionale delle imprese storiche**, reso disponibile sul sito istituzionale dell'Unioncamere.

Ricordiamo che il **Registro nazionale delle imprese storiche (RIS)** è stato **istituito nel 2011 da Unioncamere**, in collaborazione con le Camere di Commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d'impresa, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, con lo scopo di premiare quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

Le imprese iscritte nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche, hanno ricevuto dalle Camere di Commercio l'attestato di iscrizione e si possono insignire dello speciale marchio **Impresa storica d'Italia**.

Ad oggi sono oltre **2.450 le imprese italiane** che possono fregiarsi di un'attività secolare, documentate nel Registro.

L'iscrizione nel Registro e la sua tenuta avviene con le modalità indicate nel regolamento.

L'iniziativa è rivolta **a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico**, iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il diritto annuale, **con esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni**.

Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda.

Per le imprese che richiedono l'iscrizione nel 2022 tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre 2021 (ovvero, l'attività deve esistere almeno dal 1921); per quello che lo richiederanno nel 2023, i 100 anni devono essere maturati al 31 dicembre 2022 (attività avviata almeno dal 1922).

Ai fini della valutazione della storicità il criterio di riferimento fondamentale è quello della **sostanziale continuità dell'attività** che, al di là degli eventuali cambiamenti legati all'evoluzione tecnologica, del mutamento dei prodotti o dei mercati riferimento, di modifiche nella forma giuridica dell'impresa, della sua denominazione o proprietà o sede, **deve restare collegata a quella originaria e nello stesso settore**.

Le imprese interessate, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, possono presentare domanda di iscrizione collegandosi alla pagina Registro imprese storiche, seguendo le indicazioni per la compilazione del form on line e il successivo invio della domanda sottoscritta.

La domanda può essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante **con firma digitale o con firma autografa**. In quest'ultimo caso alla domanda deve essere allegata la scansione di un proprio documento di identità (ed eventuale permesso di soggiorno) in corso di validità.

**Le domande possono essere presentate entro il 20 dicembre 2022 per le imprese centenarie al 31 dicembre 2021 e a seguire fino al 31 maggio 2023 per tutte le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2022.**

LINK:

[Per accedere al registro nazionale delle imprese storiche e consultare il regolamento clicca qui.](#)

## **11. CIBERSICUREZZA - Dall'Europa 176,5 milioni di euro per migliorare gli strumenti e le infrastrutture - Bandi aperti fino al 15 febbraio 2023**

La Commissione europea ha lanciato un **invito alle imprese, alle amministrazioni pubbliche e alle altre organizzazioni a presentare proposte e progetti per sviluppare soluzioni innovative in ambito di cybersecurity.**

La Commissione Europea ha previsto un **investimento di 176,5 milioni di euro** sotto forma di sovvenzioni che sarà destinato a **migliorare gli strumenti e le infrastrutture** per una cooperazione rafforzata in materia di **cibersicurezza tra gli Stati membri e la Commissione.**

**Entro il 15 febbraio 2023** le imprese, le pubbliche amministrazioni e altre organizzazioni possono **presentare proposte per soluzioni innovative in materia di cibersicurezza** e a chiedere finanziamenti dell'UE nell'ambito del programma Europa digitale.

Gli inviti mirano a **rafforzare la cibersicurezza dell'infrastruttura delle reti 5G** sostenendo servizi sicuri e migliorando le capacità di test e di certificazione delle soluzioni e dei servizi tecnologici. Le rispettive sovvenzioni sosterranno inoltre:

- l'attuazione delle nuove norme sulla cibersicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS 2) nella legislazione nazionale,
- la capacità dei centri operativi di sicurezza in tutta l'UE di raccogliere e condividere informazioni sugli incidenti informatici.

L'obiettivo è contribuire a **rafforzare la resilienza e la capacità dell'UE in materia di cibersicurezza** nel proteggere, individuare, difendere e scoraggiare gli attacchi informatici.

Gli inviti sono aperti **fino al 15 febbraio 2023** alle entità degli Stati membri dell'UE e dei paesi EFTA-SEE.

LINK:

[Per accedere al comunicato della Commissione europea clicca qui.](#)

## **12. BONUS GUIDE TURISTICHE E ACCOMPAGNATORI - Domande al via dal 18 al 30 novembre 2022**

Il Ministero del turismo rende noto che è disponibile, sul proprio sito istituzionale, l'Avviso pubblico recante le **"modalità applicative per l'accesso alla piattaforma online per la concessione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al sostegno delle guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita iva"**, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**L'avviso è rivolto alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, non risultati assegnatari dei contributi** di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021.

**Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo di 7.500,00 euro** per beneficiario e nei limiti delle **risorse disponibili pari a 2.000.000,00 euro.**

**Soggetti beneficiari** delle risorse sono le guide turistiche e accompagnatori turistici come di seguito individuati:

- a) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA** che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, Prot. n. 12069, identificata dal **codice ATECO 79.90.20;**
- b) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B,** quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972;
- c) le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA** relativa a una delle attività identificate dai codici alle precedenti lettere a) e b).

Le domande di agevolazione possono essere compilate e presentate **dalle ore 12:00 del giorno 18 novembre** (termine prorogato rispetto alla data inizialmente prevista del 16 novembre 2022) **alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022**.

Le domande di accesso dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, compilando il format disponibile sulla piattaforma appositamente predisposta.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero del turismo clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la normativa di riferimento e i testi degli Avvisi pubblici clicca qui.](#)

### **13. AUTOMOTIVE - Incentivi per lo sviluppo della filiera - Domande dal 29 novembre**

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha reso noto che sarà possibile presentare le nuove domande di Contratto di sviluppo per il settore automotive a partire **dalle ore 12:00 del giorno 29 novembre**, anziché dalle ore 12:00 del 15 novembre 2022, come precedentemente disposto dal decreto del 10 ottobre 2022.

Il rinvio - disposto con **decreto direttoriale del 14 novembre 2022** - si è reso necessario a seguito della comunicazione della Commissione europea (2022/C 423/04) del 7 novembre 2022, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine di validità della sezione 3.13 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in risposta all'emergenza Covid.

Si tratta della seconda fase (la prima fase dello Sportello Automotive si è conclusa lo scorso 27 ottobre) della misura del contratto di sviluppo, a cui possono accedere le imprese che presentano nuove richieste.

In particolare, con **decreto direttoriale del 10 ottobre 2022** il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto l'apertura di uno sportello a **sostegno di investimenti produttivi e di tutela ambientale legati allo sviluppo e riconversione della filiera automotive**.

**L'obiettivo** generale della misura è **quello di supportare investimenti innovativi nella filiera estesa della mobilità veicolare urbana ed extraurbana, per il trasporto di persone e merci**.

La dotazione di **326 milioni di euro**, quale residuo della iniziale dotazione di 525 milioni di euro a valere sul Fondo istituito dal D.L. n. 17 del 2022, convertito dalla L. n. 34 del 2022.

Si tratta di una parte delle risorse del **"Fondo automotive"** destinati al sostegno e alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore, attraverso l'insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale.

Le imprese possono richiedere le agevolazioni del contratto di sviluppo per investimenti produttivi e di tutela ambientale riguardanti i veicoli a motore, e relativa componentistica, quali ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli (compresi bus e pullman), filoveicoli, rimorchi, inclusi veicoli a motore utilizzati in agricoltura.

La riapertura a partire dalle ore 12:00 del 29 novembre 2022 è riservata solo alle aziende che presentano una **nuova domanda**, attraverso la piattaforma dedicata.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e procedere all'inoltro della domanda clicca qui.](#)

## **14. MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE - Agevolazioni per la promozione all'estero - Domande dal 22 novembre al 22 dicembre 2022**

A partire **dal prossimo 22 novembre** sarà possibile presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dal **Bando Marchi Collettivi 2022**, per il quale sono state stanziare risorse pari a circa 2,5 milioni di euro.

La misura si rivolge ad **associazioni di categoria, consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo o cooperativo**.

Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative di promozione all'estero del marchio collettivo o di certificazione. Tali iniziative devono comprendere la realizzazione di **almeno due tra le seguenti attività**:

- Fiere e saloni internazionali,
- Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali,
- Incontri bilaterali con associazioni estere,
- Seminari in Italia con operatori esteri e all'estero,
- Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso la grande distribuzione e canali on-line,
- Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

I progetti devono concludersi entro dieci mesi dalla notifica di concessione dell'agevolazione.

L'**agevolazione** è concessa nella misura del **70% delle spese valutate ammissibili**. L'importo massimo in favore di ciascun soggetto beneficiario non potrà superare i **150 mila euro**.

Le domande potranno essere presentate **dal 22 novembre al 22 dicembre 2022**.

Il bando, promosso dal Ministero, è **gestito da Unioncamere**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

## **15. BONUS GUIDE TURISTICHE E ACCOMPAGNATORI - Domande dal al via dal 18 al 30 novembre 2022**

Il Ministero del turismo rende noto che è disponibile, sul proprio sito istituzionale, l'Avviso pubblico recante le **"modalità applicative per l'accesso alla piattaforma online per la concessione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al sostegno delle guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita iva"**, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'avviso è rivolto alle **guide turistiche e agli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, non risultati assegnatari dei contributi** di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021.

Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo di **7.500,00 euro** per beneficiario e nei limiti delle **risorse disponibili pari a 2.000.000,00 euro**.

**Soggetti beneficiari** delle risorse sono le guide turistiche e accompagnatori turistici come di seguito individuati:

a) **le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA** che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, Prot. n. 12069, identificata dal **codice ATECO 79.90.20**;

b) **le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B**, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972;

c) le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici alle precedenti lettere a) e b).

Le domande di agevolazione possono essere compilate e presentate **dalle ore 12:00 del giorno 18 novembre** (termine prorogato rispetto alla data inizialmente prevista del 16 novembre 2022) **alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022**.

Le domande di accesso dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, compilando il format disponibile sulla piattaforma appositamente predisposta.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero del turismo clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la normativa di riferimento e i testi degli Avvisi pubblici clicca qui.](#)

## **16. RINNOVABILI E BATTERIE - Riapertura dello sportello per il sostegno di programmi di sviluppo - Domande dal 28 novembre**

Con **decreto direttoriale del 16 novembre 2022**, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dispone che a partire **dalle ore 12:00 del giorno 28 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del giorno 28 febbraio 2023** sarà possibile presentare domanda di agevolazioni a valere sulla misura dei **Contratti di sviluppo** di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità dell'Investimento 5.1, sub-investimenti 5.1.1 "Tecnologia PV", 5.1.2 "Industria eolica", e 5.1.3 "Settore batterie" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili **risorse finanziarie complessivamente pari a euro 358.251.807,14**, a valere sulle risorse dell'Investimento 5.1 "Rinnovabili e batterie" del PNRR, così articolate:

- a) quanto ad euro 142.204.677,55 per il sub-investimento 5.1.1 "Tecnologia PV";
- b) quanto ad euro 58.473.985,71 per il sub-investimento 5.1.2 "Industria eolica";
- c) quanto ad euro 157.573.143,88 per il sub-investimento 5.1.3 "Settore batterie".

Al finanziamento delle medesime domande sono, altresì, destinate le **risorse che dovessero risultare inutilizzate** in esito alle attività di verifica condotte dall'Agenzia sulle domande presentate nell'ambito dello sportello di cui al decreto 25 marzo 2022.

Le **domande di agevolazioni** dovranno essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell'Agenzia medesima.

I soggetti proponenti delle domande potranno richiedere che le agevolazioni siano concesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 e del regime di aiuti SA.102702 (2022/N) "Investimenti in favore di una ripresa sostenibile" di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 4319 final del 20 giugno 2022, con riferimento a programmi di sviluppo da realizzare sull'intero territorio nazionale.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA clicca qui.](#)



## **17. ISMEA INVESTE - Riparte il Bando dedicato alle società di capitali dell'agroalimentare italiano - Stanziati 100 milioni di euro - Domande dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023**

Riparte con 100 milioni di euro la nuova edizione del bando "Ismea Investe", dedicato alle società di capitali nel settore agricolo e agroalimentare.

ISMEA, con **Determinazione del Direttore generale n. 1112 del 9 novembre 2022**, emanata in attuazione del Decreto 12 ottobre 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, **intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare** specificatamente individuate all'art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate al successivo art. 4 del presente Bando attraverso:

- 1) **interventi finanziari a condizioni agevolate mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato** e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento (FAG), di cui al Capo II del Decreto;
- 2) **B. interventi finanziari a condizioni di mercato mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari** o strumenti finanziari partecipativi (FCM), di cui al Capo III del Decreto

Il Bando si rivolge alle **società di capitali dell'agroalimentare italiano**, sia esse imprese attive nel campo della trasformazione e della commercializzazione (cooperative e società private) che **imprese agricole** operanti anche nelle successive fasi della trasformazione.

La **domanda di partecipazione al bando** potrà essere presentata **a partire dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2022**, data di apertura dello sportello telematico, **fino alle ore 12:00 del 31 marzo 2023**.

A pena di esclusione, dovrà essere presentata **in via telematica** mediante il portale dedicato, nella sezione di interesse (FAG o FCM) e compilata secondo le modalità ivi indicate per ciascuno strumento.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell' ISMEA e scaricare il testo del Bando clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato per l'inoltro della domanda clicca qui.](#)

## **18. FONDO PER LA REPUBBLICA DIGITALE - Bandi "FUTURA" e "ONLIFE" per le competenze digitali di donne e NETT - Proposte e progetti entro il 16 dicembre**

"Futura" e "Onlife" sono i due progetti che puntano a completare la transizione digitale dell'Italia attraverso l'apprendimento di nuove competenze specifiche e l'acquisizione e/o l'aggiornamento di conoscenze legate alla trasformazione digitale e a tutti quegli aspetti e tematiche utili a garantire lo sviluppo e la crescita professionale di donne e giovani NEET, disoccupati e inattivi.

Precisiamo subito che i NEET (*"Not in Education, Employment or Training"*) sono giovani che non studiano, non hanno un lavoro e non sono impegnati in percorsi formativi.

In Italia solo il 45,60% dei cittadini, nella fascia di età 6 -74 anni, possiede in questo ambito competenze digitali di base, contro il 54% a livello europeo.

**Due sono i bandi operativi, con scadenza 16 dicembre 2022**, emanati nell'ambito del Fondo per la Repubblica digitale, nato per raggiungere gli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e del Fondo nazionale complementare, che mettono **a disposizione un totale di 13 milioni di euro**.

Lo scopo dei progetti è quello di sostenere progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, per accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese.

"Futura" è il bando promosso con l'obiettivo di finanziare progetti di formazione volti ad accrescere le competenze digitali delle donne (con un'età compresa tra i 18-50 anni) per garantire loro migliori condizioni di inserimento nel mondo del lavoro.

Il bando mette a disposizione 5 milioni di euro.

“**Onlife**” è il bando promosso con l’obiettivo di finanziare progetti di formazione per accrescere le competenze digitali dei NEET (con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni) al fine di garantire loro migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Il bando mette a disposizione 8 milioni di euro.

**Beneficiari** sono soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed Enti del terzo settore, in forma singola o in partnership costituite da massimo tre soggetti.

Le proposte potranno avere una durata massima di 15 mesi, ma la durata di ciascun percorso formativo non potrà superare i 9 mesi.

**La scadenza per la presentazione di proposte e progetti è il 16 dicembre 2022 e avviene attraverso la piattaforma Re@dy.**

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Dipartimento per la trasformazione digitale clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma per la presentazione di proposte clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al Fondo per la Repubblica Digitale clicca qui.](#)

## **19. TAX CREDIT PRODUZIONE CINEMA 2022 - Domande fino al 31 dicembre 2022**

Con avviso pubblicato lo scorso 10 novembre sul sito del Ministero della cultura - Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo, si informa **dell'avvio alla presentazione delle domande per il Tax credit Produzione opere cinematografiche, ricerca e formazione, tv/web e videoclip.**

Le richieste potranno essere presentate a **partire dalle ore 10:00 del 15 novembre 2022 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2022.**

Come precisato dalla stessa Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, **da quest’anno sono ammissibili al credito d’imposta le sole società di capitali e** si evidenzia che:

- **in caso di presentazione della sola richiesta definitiva di credito d’imposta**, all’esito positivo dell’istruttoria sarà **riconosciuto** - e comunicato all’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo in compensazione - **il 100% dell’importo approvato**,
- **in caso di richiesta preventiva** e relativa approvazione, sarà riconosciuto **subito il 40% dell’importo e il restante 60% a seguito di approvazione della richiesta definitiva.**

Viene inoltre sottolineato che, a partire da questa sessione, **saranno accettate domande anche in misura superiore agli importi totali stanziati per l’anno in corso** e gli eventuali scostamenti di spesa saranno compensati dal Ministero dell’economia e delle finanze con variazioni del Fondo da applicare alle annualità future.

Si comunica infine che è a disposizione degli interessati anche un **Vademecum per la compilazione delle domande preventive e definitive** di tax credit 2022 e un **Vademecum per la registrazione del revisore alla piattaforma DGCOL**, scaricabili nella sezione del portale denominata “Materiali utili DGCOL”.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero della cultura – Direzione Generale cinema e audiovisivo clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla procedura da seguire per la presentazione della domanda di credito di imposta clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare i vademecum a disposizione clicca qui.](#)

## **20. ACCORDI PER L'INNOVAZIONE - SECONDO SPORTELLO - Domande per contributi e finanziamenti a partire dal 31 gennaio 2023**

Con **decreto direttoriale del 14 novembre 2022**, sono stati dettati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul secondo sportello dedicato agli Accordi per l'innovazione di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2021.

La domanda di accesso e la documentazione indicata devono essere redatte e presentate - in via esclusivamente telematica - **dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 31 gennaio 2023**, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore per la richiesta delle agevolazioni a valere sull'intervento "*Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 - Accordi per l'innovazione*".

La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è **resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 17 gennaio 2023**.

Il "**Soggetto gestore**" è il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli.

Una **quota pari al 34 per cento delle risorse rese disponibili** dal decreto per l'apertura del secondo sportello agevolativo è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del mezzogiorno.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria (attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

**Sono finanziabili** progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.

Le Regioni, le Province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo agevolabili, devono presentare, **in via esclusivamente telematica** alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, all'indirizzo PEC [dgjai.segreteria@pec.mise.gov.it](mailto:dgjai.segreteria@pec.mise.gov.it), una **manifestazione di interesse** per la sottoscrizione di un Accordo quadro con il Ministero.

Il Ministero, ricevuta la manifestazione di interesse avvia la **fase di interlocuzione** con l'amministrazione interessata al fine di procedere alla definizione e alla sottoscrizione dell'Accordo quadro.

Il **quadro finanziario complessivo delle risorse rese disponibili per il secondo sportello agevolativo**, tenuto conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni sottoscrittrici degli Accordi quadro o degli Addendum agli Accordi quadro e delle relative riserve, sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero, nella sezione dedicata al presente intervento agevolativo, **entro il 19 gennaio 2023**.

Nella medesima sezione sarà, altresì, reso disponibile il dettaglio delle aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa", che le singole amministrazioni sottoscrittrici degli Accordi quadro intendono sostenere.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul secondo sportello dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Soggetto gestore clicca qui.](#)

## **21. STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2022, il **D.P.C.M. 28 settembre 2022**, di concerto con il Ministro del lavoro, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite le risorse, pari a **90 milioni per il 2022**, del Fondo Straordinario per l'Editoria istituito dall'art. 1, comma 375, L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022). Il Fondo è anche dotato di **140 milioni per il 2023**.

Le risorse disponibili per l'anno 2022, sono pari ad **euro 90.000.000**, e saranno assegnate alle seguenti misure:

- **per il sostegno delle edicole:** al fine di favorire la trasformazione digitale, l'ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio dei quotidiani e periodici, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un **contributo una tantum fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022**, che costituisce tetto di spesa (art. 2);
- **per il sostegno delle imprese editoriali di giornali e periodici:** in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editoriali di giornali e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati ai sensi dell'art. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, **entro il limite massimo di 28 milioni di euro per l'anno 2022**, che costituisce tetto di spesa, **un contributo straordinario pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti, anche mediante abbonamento, nel corso dell'anno 2021** a titolo oneroso in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, ad esclusione delle copie cartacee oggetto di vendita in blocco. Il numero delle copie vendute è oggetto di certificazione (art. 3);
- **contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani professionisti con competenze digitali e la trasformazione dei contratti a tempo determinato:** ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali che assumono giovani giornalisti e professionisti **con età non superiore ai 35 anni** in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, acquisita nel campo della digitalizzazione editoriale, dell'informazione e documenti informatici, della comunicazione e sicurezza informatica, del servizio on-line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media, è riconosciuto **un contributo forfettario nella misura di 8.000 euro per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso dell'anno 2022**.  
Il contributo è riconosciuto **entro il limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022** che costituisce tetto di spesa.  
Al fine di promuovere la stabilità dell'occupazione, ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali è, altresì, riconosciuto **un contributo forfettario nella misura di 12.000 euro per la trasformazione, nel corso dell'anno 2022, di un contratto giornalistico a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo indeterminato**. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 9 milioni di euro per l'anno 2022 che costituisce tetto di spesa (art. 4);
- **contributo a fondo perduto per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici:** al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell'editoria radiofonica e televisiva, nonché delle imprese editoriali di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, è riconosciuto un **contributo per l'anno 2022 di 35 milioni di euro**, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di contributi destinati agli **investimenti in tecnologie innovative** per l'adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzate al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza (art. 5).

Le modalità per la fruizione dei contributi saranno definite con **provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria**, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **22. BONUS 150 EURO PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI - Chiarimenti dall'INPS su chi deve fare domanda entro il 31 gennaio 2023**

Con la **circolare n. 127 del 16 novembre 2022**, l'INPS fornisce le indicazioni operative per la fruizione del **bonus 150 euro**, previsto dall'art. 19, commi 1 – 16, del D.L. n. 144/2022 (c.d. "*Decreto Aiuti ter*"), convertito dalla L. n. 175/2022, in favore:

- dei pensionati e di altre categorie di soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici,
- dei lavoratori domestici,
- dei percettori di disoccupazione agricola,
- dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio,
- dei lavoratori stagionali e
- dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

La circolare è suddivisa nelle **seguenti quattro Parti**:

**PARTE I** - Indennità *una tantum* per i pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione (articolo 19, commi da 1 a 7),

**PARTE II** - Indennità *una tantum* per lavoratori domestici e nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza (articolo 19, commi 8 e 16)

**PARTE III** - Indennità *una tantum* per altre categorie di soggetti (articolo 19, commi da 9 a 15 e da 17 a 19)

**Parte IV** - Pagamenti e istruzioni contabili

Con la circolare vengono fornite le istruzioni applicative per il riconoscimento delle indennità *una tantum* in favore dei soggetti sopra indicati.

In particolare, nel documento di prassi vengono forniti i chiarimenti sulle modalità di erogazione, distinguendo i casi in cui l'indennità è riconosciuta d'ufficio nel mese di novembre 2022 oppure quando è invece necessario presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 gennaio 2023.

Ricordiamo che i presupposti per l'erogazione d'ufficio della misura, da parte dell'INPS o di altro Ente previdenziale (in caso di trattamenti non gestiti dall'INPS), con la mensilità di novembre 2022, sono:

- la residenza in Italia;
- la decorrenza dei trattamenti che danno diritto alla erogazione dell'indennità entro il 1° ottobre 2022;
- un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro lordi.

L'indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino **residenti in Italia alla data del 1° novembre 2022**.

Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022 prevede che l'indennità *una tantum* di 150 euro sia **riconosciuta d'ufficio nel corso del mese di novembre 2022**.

L'Istituto provvede automaticamente all'erogazione del beneficio **senza necessità che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza**.

L'indennità *una tantum*, pari a 150 euro, è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, **unitamente alla rata della mensilità della prestazione assistenziale in godimento**.

La circolare precisa, inoltre, che i **collaboratori coordinati e continuativi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca e i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, così come i lavoratori dello spettacolo**, a cui l'*una tantum* non è stata riconosciuta dal datore di lavoro, tenuti (seppur in via residuale) a presentare la domanda all'INPS, avranno tempo di inoltrarla, telematicamente

o con uno degli altri canali disponibili (contact center multicanale oppure attraverso gli istituti di patronato), **fino al 31 gennaio 2023**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 127/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti della circolare INPS clicca qui.](#)

### **23. PNRR - Pubblicata la direttiva sulla digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2022, il **decreto 30 settembre 2022** del Ministero della Transizione Ecologica recante la direttiva agli **enti parco nazionali e alle aree marine protette**, per l'attuazione della misura M2C4 - investimento 3.2 - **Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette**, sub-investimento 3.2 a) Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare il decreto, nell'ambito della misura M2C4 Investimento 3.2 - digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, approva la «**Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette**» che stabilisce le modalità di attuazione, i soggetti realizzatori, le tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per verificare la realizzazione del Piano nazionale di monitoraggio per l'attuazione del sub-investimento 3.2 a) «**Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico**».

Il Piano ha una dotazione di **100 milioni di euro**, mira a stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette attraverso la realizzazione di tre sub-investimenti relativi a **tre assi principali**:

- a) «**Conservazione della natura** - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico»;
- b) «**Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette**»;
- c) «**Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai parchi nazionali e delle aree marine protette**».

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

### **24. ATTUAZIONE DEL PNRR - Avviata la sperimentazione dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co.)**

Con la **circolare n. 38 del 7 novembre 2022**, la **Direzione Organizzazione e Digital Transformation dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM)** ha comunicato di aver avviato, a partire **dall'8 novembre scorso**, presso il porto di La Spezia, la **sperimentazione operativa** del sistema di coordinamento dei controlli relativi alle merci in entrata nel territorio nazionale (c.d. modulo "*Gestione Controlli*") previsto nell'ambito dello **Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co.)**, in **attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**.

L'istituzione del S.U.Do.Co. risponde principalmente all'esigenza di **coordinare, per via telematica, tutti i procedimenti e i controlli connessi all'entrata e all'uscita delle merci nel, o dal, territorio nazionale**, assicurando, in tal modo, il conseguimento dell'obiettivo di cui alla Missione 3, riforma 2.1. «*Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli*» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, tale obiettivo è volto a migliorare l'operatività del settore logistico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un **sistema digitale integrato del trasporto merci e della logistica**, destinato

a introdurre rilevanti semplificazioni attraverso la **dematerializzazione dei documenti** e lo **scambio di dati e informazioni** tra operatori pubblici e privati.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 38/2022 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti della circolare dal sito ASSONIME clicca qui.](#)

## **25. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA - Requisiti ed effetti giuridici - Sentenza della Corte di giustizia europea**

Un atto amministrativo redatto sotto forma di **documento elettronico** può essere dichiarato nullo allorché è firmato con una firma elettronica che non soddisfa i requisiti previsti dal **Regolamento (UE) n. 910/2014** (c.d. *Regolamento eIDAS*) affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata», **a condizione che la nullità di tale atto non sia dichiarata per il solo motivo che la firma si presenta in forma elettronica.**

Lo ha affermato la **Corte di giustizia europea con la sentenza del 20 ottobre 2022 C-362/21**, la quale verte essenzialmente sulla **interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 26 e dell'allegato I al regolamento (UE) n. 910/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Ai fini del regolamento (UE) n. 910/2014, si intende per:

- **"firma elettronica"**, dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;
- **"firma elettronica avanzata"**, una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 26;
- **"firma elettronica qualificata"**, una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche.

L'**articolo 25** di tale regolamento, intitolato «**Effetti giuridici delle firme elettroniche**», è così formulato:

«1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.

2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

(...)».

L'**articolo 26** di detto regolamento, intitolato «**Requisiti di una firma elettronica avanzata**», enuncia quanto segue:

«Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è connessa unicamente al firmatario;
- b) è idonea a identificare il firmatario;
- c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati».

Alla Corte vengono poste le seguenti questioni pregiudiziali:

**1) Se l'articolo 25, paragrafo 1, del [regolamento n. 910/2014] debba essere interpretato nel senso che non è consentito dichiarare nullo un atto amministrativo emesso sotto forma di documento elettronico, se firmato con una firma elettronica che non sia una "firma elettronica qualificata".**

2) Se, ai fini di accertare se una firma elettronica sia o meno una firma qualificata, sia sufficiente che sia riportata una "firma elettronica qualificata" sul certificato rilasciato dal prestatore di servizi fiduciari, o se il giudice debba accertare che siano soddisfatti l'articolo 26 e l'allegato I del [regolamento n. 910/2014].

**3) Se, in un caso come quello di cui alla presente fattispecie, in cui il prestatore di servizi qualifica la firma elettronica come "professionale", tale circostanza sia sufficiente per constatare che, in assenza di un certificato qualificato del prestatore, non è presente alcuna "firma elettronica qualificata", o se occorra accertare se le firme soddisfino i requisiti di una firma elettronica qualificata.**

4) Se, in sede di verifica della corrispondenza della firma elettronica qualificata con i requisiti di cui all'allegato I del [regolamento n. 910/2014], la circostanza che il nome del titolare della firma elettronica sia riportato, anziché in caratteri cirillici, come si identifica la persona interessata, in caratteri latini, costituisca una violazione del regolamento tale da comportare [la constatazione dell']assenza di una firma elettronica qualificata.

La Commissione europea ritiene, in sostanza, che **la seconda e la quarta** questione siano **irricevibili** per il motivo che esse non sono rilevanti ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale, dal momento che, secondo la decisione di rinvio, le firme elettroniche di cui trattasi nel procedimento principale non costituiscono «firme elettroniche qualificate», ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014.

Per quanto riguarda la **prima questione**, secondo la formulazione stessa dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014, a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.

Ne consegue che tale disposizione non vieta ai giudici nazionali di invalidare le firme elettroniche, ma stabilisce un principio generale che vieta a detti giudici di rifiutare gli effetti giuridici e l'efficacia probatoria delle firme elettroniche in procedimenti giudiziari **per il solo motivo che tali firme si presentano in forma elettronica** o non soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento n. 910/2014 affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata».

Il regolamento n. 910/2014 non prevede a quale tipo particolare di firma elettronica si debba ricorrere nell'ambito della redazione di un determinato atto giuridico, in particolare di una decisione amministrativa adottata sotto forma di documento elettronico.

Di conseguenza, **spetta agli Stati membri** determinare se una siffatta decisione amministrativa richieda esclusivamente una firma elettronica qualificata e quali siano, eventualmente, le conseguenze del mancato rispetto di tale requisito.

In terzo luogo, occorre sottolineare che il regolamento n. 910/2014 **mira a garantire**, come risulta dall'articolo 2, paragrafo 3, letto alla luce del considerando 49, **che una firma elettronica non sia privata dei suoi effetti giuridici per il solo fatto che essa si presenta in tale forma**, senza tuttavia ostacolare la scelta degli Stati membri riguardo ai requisiti formali.

Per contro, non si può ritenere che, nell'ambito del sistema gerarchizzato delle diverse firme elettroniche previsto dal regolamento n. 910/2014, occorrerebbe riconoscere a una firma elettronica che non soddisfa i requisiti di tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata» effetti giuridici superiori rispetto a quelli conferiti ad una firma autografa.

Pertanto, si deve ritenere che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n.910/2014 **non vieti ai giudici nazionali di invalidare le firme elettroniche che non soddisfano i requisiti di tale regolamento per essere considerate «firme elettroniche qualificate»**, ai sensi dell'articolo 3, punto 12, di tale regolamento, **a condizione che l'invalidità di tali firme non sia dichiarata per il solo motivo che si presentano in forma elettronica.**

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un atto amministrativo redatto sotto forma di documento elettronico sia dichiarato nullo allorché è firmato mediante una firma elettronica che non soddisfa i requisiti di tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell'articolo 3, punto 12, di quest'ultimo, **a condizione che la nullità di tale atto non sia dichiarata per il solo motivo che la firma si presenta in forma elettronica.**

Con la **terza questione**, si chiede, in sostanza, se l'articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 debba essere interpretato nel senso che, in assenza di un «certificato qualificato di firma elettronica», ai sensi dell'articolo 3, punto 15, di tale regolamento, la qualificazione di una firma elettronica da parte del



prestatore di servizi fiduciari qualificato come «firma elettronica professionale» anziché come «firma elettronica qualificata» sia sufficiente per non riconoscere alla firma di cui trattasi tale ultima qualità.

Ai sensi dell'**articolo 3, punto 12 del regolamento n. 910/2014**, la «firma elettronica qualificata» è *«una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche»*.

Tale articolo enuncia **tre requisiti cumulativi** affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata».

In primo luogo, la firma **deve essere una «firma elettronica avanzata»**, la quale, conformemente all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento, **deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 26** dello stesso regolamento.

In secondo luogo, la firma **deve essere creata mediante un «dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata»**, il quale, conformemente all'articolo 3, punto 23, di detto regolamento, **deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato II** del medesimo regolamento.

In terzo luogo, la firma **deve basarsi su un «certificato qualificato di firma elettronica»**, ai sensi dell'articolo 3, punto 15, del regolamento n. 910/2014.

Ai sensi di tale disposizione, è necessario che **il certificato in questione sia stato rilasciato da un «prestatore di servizi fiduciari qualificato»** e che **sia conforme ai requisiti di cui all'allegato I** di tale regolamento.

Pertanto, l'esistenza di un «**certificato qualificato di firma elettronica**» ai sensi dell'articolo 3, punto 15, di tale regolamento, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato II di detto regolamento, **costituisce uno dei tre requisiti cumulativi** previsti all'articolo 3, punto 12, di tale regolamento affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata».

**Il fatto che una firma elettronica non soddisfi tale requisito è sufficiente a che essa non possa essere considerata una «firma elettronica qualificata»** ai sensi del regolamento n. 910/2014.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del 20 ottobre 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) n. 910/2014 clicca qui.](#)

## **26. TAR LAZIO - Annullata la multa inflitta dall'AGCM ad Apple e Amazon - Riconosciuti due vizi di procedura**

Il **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio** con la **sentenza 12507/2022 dello scorso 3 ottobre 2022** ha accolto i ricorsi presentati da Apple e Amazon contro la sanzione inflitta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del 16 del Novembre 2021.

Ricordiamo che l'Autorità Garante della concorrenza (AGCM) aveva imposto una sanzione di circa 110 milioni di euro alle due società, responsabili di aver posto in essere un comportamento anticoncorrenziale attraverso l'esclusione di diversi venditori di prodotti Apple dal *marketplace* di Amazon.

Tale provvedimento mirava a sanzionare una clausola contenuta nel contratto stipulato nel 2018 tra le due aziende, che avrebbe limitato la vendita dei prodotti Apple sul *marketplace* di Amazon ai soli "Apple Premium Resellers", ovvero rivenditori autorizzati che soddisfacano determinati standard di qualità e sicurezza.

L'accordo tuttavia, nella ricostruzione dell'Autorità, avrebbe permesso a questi rivenditori autorizzati di avere a disposizione uno spazio privilegiato per vendere i propri prodotti, a discapito degli altri venditori del *marketplace*, comportando quindi una *«violazione della concorrenza con la riduzione del numero di rivenditori terzi presenti in un canale di distribuzione rilevante»*, in contrasto con quanto previsto dall'**art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea**.

Va innanzitutto precisato che il Giudice amministrativo non è entrato nel merito della vicenda, ma è invece andato a porre l'accento su due vizi di procedura posti in essere dal Garante in fase di istruttoria. In particolare, due sono gli elementi che sono stati sindacati:

1. **la tardività nell'avvio del procedimento amministrativo;**
2. **la violazione del diritto di difesa.**

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del TAR del Lazio n. 12507/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti della sentenza clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

### **1) IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA - ANNO 2022**

La Ragioneria Generale dello Stato rende noto che è stato pubblicato il Rapporto n. 9 "Il monitoraggio della spesa sanitaria", che ha lo scopo di illustrare, in maniera organica, il processo di implementazione del quadro normativo e gestionale del settore sanitario, nonché gli strumenti di verifica e le risultanze dell'attività di monitoraggio.

Il Rapporto è suddiviso in **due sezioni**:

- la prima riguardante l'**aggiornamento dei dati riguardanti il monitoraggio della spesa sanitaria;**
- la seconda contenente le **principali informazioni di contesto relative al quadro normativo che regola il settore sanitario.**

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per consultare il testo del Rapporto clicca qui.](#)

### **2) RIPARTIZIONE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' - ANNUALITA' 2022**

Con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2022, sono **ripartiti 30 milioni di euro del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**:

- 15 milioni sono destinati al **finanziamento dei centri antiviolenza** e
- 15 milioni di euro al **finanziamento delle case-rifugio.**

Tra gli interventi prioritari c'è il sostegno alla **ripartenza economica e sociale delle donne**, al loro **reinserimento lavorativo** e più in generale all'accompagnamento nei percorsi di **fuoriuscita dal circuito della violenza.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

### **3) INPS - AVVIO INDAGINE CUSTOMER & REPUTATION 2022 - COINVOLTI 297 MILA UTENTI**

L'INPS, con **messaggio n. 4083 dell'11 novembre 2022**, rende noto che anche per l'anno 2022 ha inteso avviare la consueta **indagine sulla reputazione dell'Istituto**, con le stesse caratteristiche delle precedenti rilevazioni.

L'iniziativa è funzionale all'analisi e al monitoraggio della soddisfazione dell'utenza ai fini della riduzione del rischio reputazionale.

La rilevazione campionaria analizza gli aspetti relativi alla fiducia nei confronti dell'INPS, anche attraverso l'indagine della soddisfazione degli utenti sui servizi offerti dall'Istituto attraverso i diversi touch points.

**La rilevazione, che verrà avviata nel corso del corrente mese di novembre 2022, interesserà un campione di circa 297.000 utenti i quali riceveranno una e-mail per la compilazione del questionario.**

Al termine della rilevazione i risultati saranno elaborati e resi noti con successiva comunicazione.

### **4) L'ITALIA DELLE REGIONI - PRIMO FESTIVAL PROMOSSO DALLE REGIONI PER VALORIZZARE LA RICCHEZZA DEI TERRITORI ITALIANI**

Il prossimo 5 dicembre, a Palazzo Lombardia a Milano, e il 6 dicembre, alla Villa Reale di Monza, si svolgerà "L'Italia delle Regioni": il primo Festival promosso dalle Regioni e dalle Province Autonome per valorizzare la ricchezza dei territori italiani.

Sarà l'occasione per avviare un confronto istituzionale sulle prospettive future del regionalismo nel nostro Paese, con l'obiettivo di elaborare e costruire proposte utili a potenziare il ruolo e le diverse identità delle venti Regioni e delle due Province autonome che compongono l'Italia.

LINK:

[Per il programma clicca qui.](#)

LINK:

[Per l'accredito dei giornalisti clicca qui.](#)

## **5) RAPPORTO MENSILE SULL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE**

**Disponibile l'edizione di Settembre 2022 del Rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive**, redatto dal Dipartimento delle finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica (art. 14, comma 5, L. 196/2009).

Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento.

Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno.

LINK:

[Per accedere al rapporto clicca qui.](#)

## **6) AGCM - SANZIONATA MINIMARKET PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una **sanzione di 3,6 milioni di euro a Mediamarket** per la condotta commerciale realizzata **nei diversi punti vendita Mediaworld, distribuiti sull'intero territorio nazionale**.

Secondo l'Autorità la società ha utilizzato modalità ingannevoli per promuovere alcuni prodotti, spesso presentati come in promozione - sia nei volantini sia nei cartelli posizionati nei negozi - che invece **venivano abbinati e venduti insieme ad un prodotto accessorio**. In questo modo il consumatore pagava un prezzo superiore e diverso rispetto a quello pubblicizzato.

Mediamarket ha altresì **attuato pratiche scorrette e aggressive** che imponevano al consumatore l'acquisto anche di prodotti accessori che non avrebbe altrimenti acquistato, sostenendo così un costo supplementare non previsto.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del provvedimento dell'AGCM clicca qui.](#)

## **7) AGCM - SANZIONATA VINTED PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso un'istruttoria nei confronti della società Vinted UAB irrogando una **sanzione di 1,5 milioni di euro** per modalità scorrette di promozione della piattaforma di compravendita [www.vinted.it](http://www.vinted.it).

A finire sotto la lente dell'Autorità sono stati in particolare i costi delle operazioni di compravendita e il prezzo effettivo dei prodotti commercializzati online.

Secondo l'Autorità la società ha omesso e/o fornito informazioni ingannevoli in relazione ai costi delle operazioni di compravendita eseguibili sulla propria piattaforma, pubblicizzate invece come "gratuite/senza commissioni" e al prezzo effettivo di vendita online dei singoli prodotti.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del provvedimento dell'AGCM clicca qui.](#)

## **8) OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE - I DATI FINO A SETTEMBRE 2022**

È stato pubblicato l'**Osservatorio statistico sull'Assegno unico e universale**, a cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale – INPS, con i dati relativi alle domande presentate all'INPS dai cittadini, dai patronati e tramite Contact.

Nella prima Sezione sono esposti i dati relativi alle domande di Assegno Unico Universale (AUU) **presentate da 1^ gennaio al 30 settembre 2022** e ai pagamenti riferiti al periodo di competenza marzo-settembre 2022.

Nella seconda Sezione sono riportati i dati relativi all'integrazione di AUU del periodo **marzo-settembre 2022 a favore dei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza**.

Per il periodo di osservazione sono stati erogati complessivamente alle famiglie **assegni per 8,9 miliardi di euro**.

La spesa relativa ai nuclei non percettori di Reddito di Cittadinanza risulta pari a **8,5 miliardi di euro**, in riferimento a una platea di circa 5,5 milioni di richiedenti e 8,8 milioni di figli beneficiari di almeno una mensilità.

LINK:

[Per consultare il testo del documento clicca qui.](#)

### **9) PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023**

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a **+1,9 dal 1° gennaio 2022**.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura **pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023**, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Dette percentuali di variazione, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Lo ha stabilito il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il **decreto del 10 novembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022.

Una misura necessaria per sostenere i cittadini contro **l'inflazione** che ha toccato l'11% lo scorso mese e che sta impattando in modo significativo sulla vita degli italiani.

Grazie alla **rivalutazione automatica**, i pensionati riceveranno aumenti cospicui ai loro trattamenti. Ad usufruirne, però, saranno solo i titolari di **trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS**, che è di euro 525,38 mensili. Gli aumenti andranno da un minimo di 38 euro mensili, per le pensioni minime, fino a un massimo di 52 euro per le pensioni da mille euro.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 10 novembre 2022 clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 14 al 22 Novembre 2022)**

**1) Legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2:** Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge costituzionale clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'interno - Decreto 17 ottobre 2022:** Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) D.P.C.M. 28 settembre 2022:** Ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria. (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Legge 17 novembre 2022, n. 175:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 144/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 11 ottobre 2022:** Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per l'anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero dell'interno - Decreto 18 ottobre 2022:** Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile. (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 21 settembre 2022:** Riduzioni o sgravi contributivi per l'assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 30 settembre 2022:** Disposizioni in merito al Fondo vittime amianto. Rifiinanziamento esteso alle annualità 2021 e 2022. Modifiche concernenti le autorità di sistema portuale. (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 3 ottobre 2022:** Criteri e modalità di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani - Termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero della transizione ecologica - Decreto 30 settembre 2022:** Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette, per l'attuazione della misura M2C4 - investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, sub-investimento 3.2 a) Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176:** Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**12) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 10 novembre 2022:** Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione - anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Ministero della transizione ecologica - Decreto 16 settembre 2022:** Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager». (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**